

UFFICIO Relazioni con il Pubblico
Uffici Giudiziari di Genova
Nuova TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO
Aggiornata al 7/07/2011

(art. 37 Legge n. 111/2011 di conversione del D.L. 98/2011)
(DL. in vigore dal 7/07/2011 - Legge in vigore dal 17/07/2011)

Valore controversia Da €	Valore controversia A €	Contributo unificato €	Contributo Dimezzato (1) €
a) Inferiore 1.100,00		37 (a)	18,50
b) 1.100,00	5.200,00	85(2)	42,50
c) 5.200,00	26.000,00	206	103
d) 26.000,00	52.000,00	450	225
e) 52.000,00	260.000,00	660	330
f) 260.000,00	520.000,00	1056	528
g) Superiore a 520.000,00		1466 (3)	733
Cause di valore indeterminabile		450	225
Esecuzione immobiliare		242	
Esecuzioni mobiliari di importo inferiore a 2500 €		37	
Esecuzioni mobiliari di importo superiore a 2500 €		121	
Opposizione atti esecutivi		146	
Processi g.d.p. di valore indeterminabile		206	

(a) nonché: per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis T.U. 115/2002 (reddito imponibile inferiore al triplo di quello previsto dall'art. 76 T.U. 115/2002) ; per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile (separazione consensuale) e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (divorzio congiunto)

(1) Contributo dimezzato per:

Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c. ossia :

- procedimento d'ingiunzione (capo I)
- procedimento per convalida di sfratto (Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida - Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno) (capo II)
- procedimenti cautelari (capo III)
- procedimenti possessori (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, opposizione decreto ingiuntivo, accertamento tecnico preventivo) (capo IV)
- opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 13 comma 3 T.U. 115/2002)
- controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis T.U. 115/2002 (reddito imponibile inferiore al triplo di quello previsto dall'art. 76 T.U. 115/2002)

(2) e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898

[libro IV, titolo II, capo I Separazione personale giudiziale]

[libro IV, titolo II, capo VI Procedimenti in Camera Consiglio]

[Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio art. 4 divorzio contenzioso]

(3) e per mancata dichiarazione del valore della causa.

Per la procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura) € 740

Nota bene

Locazione, comodato, occupazione senza titolo, impugnazione delibera condominiale (447 bis c.c.) sono soggetti al contributo in base al valore.

I diritti forfetizzati di notifica (di cui all'art. 30 T.U. 115/2002) non sono dovuti nei processi di lavoro e previdenza e in tutti i procedimenti disciplinati da norme speciali che prevedano l'esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa.

Contributo aumentato della metà

Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero se la parte omette di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, il contributo unificato è aumentato della metà.

ESENZIONE

Non è dovuto il contributo per: (art. 10 D.P.R. 115/2002 come modificato dalla Legge Finanziaria 2005, dalla legge Finanziaria 2010 e dalla Legge 111/2011)

- Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
- Procedimenti di rettificazione di stato civile
- Procedimenti in materia tavolare
- Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto)
- Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole
- Altri procedimenti riguardanti la prole
- Procedimenti di cui al titolo II, capi, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. ossia :
 - interdizione e inabilitazione e amministrazione di sostegno;
 - disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
 - disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
 - rapporti patrimoniali tra i coniugi
- processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 (euro 31.884,48)
- processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, se le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76, (euro 31.884,48)

(Nota bene

Nei processi per controversie **di previdenza ed assistenza obbligatorie**, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 , sono soggette al contributo unificato nella misura di cui all' articolo 13, comma 1 lettera a) , **cioè 37 euro**

Nei processi per controversie individuali di **lavoro** o concernenti rapporti di pubblico impiego se le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 3, **(cioè dimezzato)** salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1. **(intero)**

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Se il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il **contributo unificato è aumentato della metà.**

Aggiornata al 19 luglio 2011